# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2660-A

# RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

## (DIFESA)

(RELATORE **BOSCO LUCARELLI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 5 aprile 1952*** (*Stampato n. 1813*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
**(PACCIARDI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
**(VANONI)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 aprile 1952***

—

## Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie

***Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1952***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 2660, approvato dalla IV Commissione permanente del Senato (Difesa) in sede deliberante nella seduta del 5 aprile 1952, si propone di perequare il trattamento economico del personale civile dipendente dal Ministero della difesa, che abbia particolari mansioni, a quello degli impiegati dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato.

Sono previste le seguenti indennità:

*a*) *indennità oraria* per il servizio prestato nelle *ore serali e notturne* dal personale civile di ruolo e non di ruolo;

*b*) *indennità oraria* per le ordinarie prestazioni degli impiegati nelle ore non serali e notturne dei *giorni festivi*;

*c*) infine un'*indennità fissa* mensile per gli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici.

L'Amministrazione militare ha notevoli masse di dipendenti che per le mansioni a cui sono adibite prestano ordinariamente servizio serale e notturno. Per il maggiore sforzo fisico richiesto dallo svolgimento di tale mansione, e per il fatto di dover lavorare in ore diverse da quelle nelle quali si svolge l'attività lavorativa degli altri, tale personale è sottoposto ad un particolare disagio, onde appare opportuno estendere ad esso la indennità che, anche ai fini di un maggior rendimento, è concessa dalle altre Amministrazioni dello Stato.

Le categorie dipendenti dall'Amministrazione militare a cui si propone di concedere l'indennità per il servizio prestato nelle ore serali e notturne sono indicate nell'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 fissa la misura della medesima indennità.

Per una certa analogia di funzione, essa è stata fissata approssimativamente uguale a quella del decreto legislativo del Capo dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, che regola per il personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il pagamento delle indennità e delle competenze accessorie.

A somiglianza di quanto prevede l'articolo 14 del sopracitato decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, si stabilisce che per servizio serale s'intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per servizio notturno quello prestato dalle ore 0 alle ore 6.

L'indennità oraria per il servizio prestato nelle ore non serali e notturne di *giornate festive* non era prevista dal disegno governativo, ma è stata inserita nella legge, con un emendamento aggiuntivo, dalla IV Commissione permanente del Senato.

La Commissione di difesa della Camera, ritenendo che anche per il lavoro prestato nelle giornate festive valgono le ragioni di equità e convenienza già esposte per il lavoro notturno, ha creduto di mantenere tale disposizione nel testo e nella misura stabilita dal Senato.

Con l'articolo 4 si istituisce a beneficio degli addetti agli apparati telegrafici e telefonici una indennità professionale. La misura di tale indennità è fissata in lire 255 mensili. Tale indennità è corrisposta nella medesima misura agli impiegati postelegrafonici ai sensi dell'articolo 20 del già citato decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182.

Quale decorrenza della presente legge si propone che abbia effetto dal 1° luglio 1949. A giustificazione di tale decorrenza sta il fatto che i dipendenti dell'Aeronautica, ai quali si dovranno applicare le norme del disegno di legge, e cioè gli impiegati non di ruolo, erano, nella quasi totalità, fino al 30 giugno 1948, nella posizione giuridica di incaricati provvisori (salariati); ma dal 1° luglio 1948 passarono nella categoria degli avventizi. A seguito di questa nuova posizione persero il soprassoldo del servizio notturno di cui godevano precedentemente. Sarebbe stato perciò opportuno dare effetto dalla detta data alla concessione della nuova indennità; ma per non gravare di troppo il bilancio dello Stato si è ritenuto conveniente stabilire che il provvedimento abbia efficacia dal 1° luglio 1949, anziché pagare gli arretrati dal 1° luglio 1948.

Il testo governativo approvato dal Senato prevedeva un onere finanziario, compresi gli arretrati, di lire 73 milioni; e si proponeva di far fronte a tale spesa mediante storno dai capitoli del bilancio 1950-51 indicati nell'articolo 5 del medesimo disegno di legge.

La Commissione della Camera, conformemente al parere della IV Commissione (Finanze e tesoro), ha ritenuto che la copertura della maggiore spesa si dovesse trovare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario corrente. Pertanto anche la misura della spesa si è dovuta ricalcolarla, tenendo conto del tempo trascorso dalla presentazione al Parlamento del disegno di legge a tutt'oggi. Si propone perciò all'approvazione della Camera il nuovo testo dell'articolo 5, concordato con il Ministero proponente.

Il provvedimento di legge sottoposto alla vostra approvazione è nel suo complesso lodevole per lo spirito di equità che lo anima, ed è atteso con giustificata ansia dalle categorie interessate.

La V Commissione (Difesa) vi propone perciò di approvarlo nel testo trasmesso dal Senato, emendato solo nell'articolo 5.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore.*

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare, che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

*a*) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

*b*) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello stato maggiore;

*c*) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

*d*) personale della Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-telescriventisti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

*e*) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera *d*), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, dell'assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

ART. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

| | Servizio serale | Servizio notturno |
|---|---|---|
| Impiegati di ruolo di gruppo *A* e direttori di aeroporti civili . . . . . L. | 40 | 64 |
| Impiegati di ruolo di gruppo *B* ed avventizi e diurnisti di I e II categoria . » | 36 | 56 |
| Impiegati di ruolo di gruppo *C* ed avventizi e diurnisti di III categoria . » | 31 | 51 |
| Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria . . . . . » | 29 | 49 |

# DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

ART. 3.

Agli impiegati che effettuino le ordinarie prestazioni nelle ore non serali e notturne di giornate festive compete una indennità nella misura oraria di lire 24.

ART. 4.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 255.

ART. 5.

Al maggior onere di complessive 72.936.000 lire, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-1951 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 42 (lire 936.000), n. 162 (lire 40.000.000) e n. 182 (lire 32.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

Al maggior onere di complessive lire 147.744.000, derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 43 (lire 3.744.000), n. 141 (lire 40.000.000), n. 299 (lire 40.000.000) e n. 161 (lire 64.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

*Identico.*